

	ISTITUTO COMPRENSIVO CESARE CANTÙ Via Dei Braschi 12 Milano 02 8844 8318 - 02 6468 664 CF 80124430150 – Codice mecc. MIIC8CF006 pec: miic8cf006@pec.istruzione.it ; peo: www.icscantu.edu.it
Scuola dell'Infanzia	Via Dora Baltea 24 tel 0288446937
Scuole Primarie	Cesare Cantù – via Dei Braschi 12 tel 02 8844 8318 Anna Frank – via Dora Baltea, 16 tel 02 8844 8371
Scuola Secondaria I grado	Umberto Saba – via Del Volga 3 tel 02 8844 7211 fax 02 6620 4676

Milano, 26 settembre 2022

A tutto il personale

All'albo on line

IC Cesare Cantù

DIRETTIVA N. 3

OBBLIGO DI VIGILANZA A SCUOLA - ANNO SCOLASTICO 2022-23

Di seguito si riportano le linee essenziali del quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni e si comunicano le disposizioni organizzative per tutto il personale dell'Istituto (art. 25 D. Lgs 165/01).

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

Si ricorda al personale tutto che la **vigilanza rappresenta uno dei fondamentali doveri** rispetto agli alunni/e loro affidati ed è un aspetto importante della deontologia professionale. La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale che vanno attentamente considerate. Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della “responsabilità solidale” fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell’articolo 28 della Costituzione che testualmente così recita: *“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli enti pubblici”*.

La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l’Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l’Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito però, se condannata al risarcimento, l’Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell’evento, se ne sono dimostrati il dolo o la colpa grave. Infatti, la cosiddetta ***culpa in vigilando*** dei dipendenti è disciplinata dall’art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell’art. 574 del Testo Unico sull’Istruzione: D. Lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.

Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un’ipotesi di colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso (“prova liberatoria”) è a carico

	ISTITUTO COMPRENSIVO CESARE CANTÙ Via Dei Braschi 12 Milano 02 8844 8318 - 02 6468 664 CF 80124430150 – Codice mecc. MIIC8CF006 pec: miic8cf006@pec.istruzione.it; peo: www.icscantu.edu.it
Scuola dell'Infanzia	Via Dora Baltea 24 tel 0288446937
Scuole Primarie	Cesare Cantù – via Dei Braschi 12 tel 02 8844 8318 Anna Frank – via Dora Baltea, 16 tel 02 8844 8371
Scuola Secondaria I grado	Umberto Saba – via Del Volga 3 tel 02 8844 7211 fax 02 6620 4676

dell'Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita dall'Istituzione Scolastica. La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenni, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione. Si precisa che sui docenti accompagnatori degli alunni nelle gite scolastiche grava un obbligo di diligenza preventivo e tale obbligo impone loro preliminarmente di controllare che i locali dove alloggiano i ragazzi non presentino rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni (Corte di Cassazione sent. n. 1769/2012).

Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico. Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (esempio laboratori) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il "preposto" è *"persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"*.

La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: *"In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"* (2047). [...] *"I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"*. *Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"* (2048).

L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: *"Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"*.

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) *"compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l'assistenza necessaria durante il"*

	ISTITUTO COMPRENSIVO CESARE CANTÙ Via Dei Braschi 12 Milano 02 8844 8318 - 02 6468 664 CF 80124430150 – Codice mecc. MIIC8CF006 pec: miic8cf006@pec.istruzione.it ; peo: www.icscantu.edu.it
Scuola dell'Infanzia	Via Dora Baltea 24 tel 0288446937
Scuole Primarie	Cesare Cantù – via Dei Braschi 12 tel 02 8844 8318 Anna Frank – via Dora Baltea, 16 tel 02 8844 8371
Scuola Secondaria I grado	Umberto Saba – via Del Volga 3 tel 02 8844 7211 fax 02 6620 4676

pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”.

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell’interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative di seguito riportate. Queste riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell’attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione.

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

PUNTUALITÀ NELL'ASSUNZIONE DEL SERVIZIO

Si evidenzia come la **puntualità nell’assunzione di servizio quotidiano**, oltre a rappresentare un preciso dovere lavorativo, rappresenti anche rispetto nei confronti dei colleghi/ghe oltre che coerente azione educativa nei confronti di alunni/e. Il personale docente deve dunque essere presente in classe puntualmente, presentarsi in ritardo in classe espone il docente all’attribuzione della colpa in vigilando e il ripetersi di questa negligenza costituisce un’aggravante.

VIGILANZA ALL'INGRESSO

I docenti sono tenuti a trovarsi in classe **5 minuti prima dell’inizio delle lezioni** per garantire un’idonea vigilanza degli alunni al momento dell’ingresso in aula e ad assisterli all’uscita garantendo che il deflusso sia ordinato e accertandosi che gli alunni della propria classe non restino incustoditi nelle pertinenze dell’edificio.

VIGILANZA ALL'USCITA

Alle scolaresche non è permesso uscire dall’aula prima del suono della campana; del rispetto di tale regola sono responsabili i docenti. Poi particolare attenzione deve essere posta **all’uscita dagli edifici scolastici**, rispettando le seguenti disposizioni.

- I docenti dell'ultima ora della **scuola dell'infanzia e delle scuole primarie** hanno l’obbligo di accompagnare gli studenti all’uscita della scuola, controllando che ci siano i genitori degli alunni/e e assicurandosi che vengano ritirati da un genitore o un maggiorenne **preventivamente delegato** a ciò tramite apposita modulistica. Nel caso non ci siano persone individuate per la consegna del minore lo tratteranno a scuola. Il fiduciario di plesso (o un docente) provvederà a rintracciare i genitori invitandoli a ritirare il figlio/a. Se il genitore non è reperibile, il fiduciario di plesso (o un docente) avviserà le forze dell'ordine (es. i Carabinieri) per rintracciare i genitori. Nel caso sia impossibile contattare i genitori, l'alunno/a sarà consegnato alle forze dell'ordine perché venga trasportato presso la casa genitoriale o presso i parenti delegati dai genitori.
- È consentita l’uscita autonoma dei minori di anni 14 esclusivamente per la **scuola secondaria**

	ISTITUTO COMPRENSIVO CESARE CANTÙ Via Dei Braschi 12 Milano 02 8844 8318 - 02 6468 664 CF 80124430150 – Codice mecc. MIIC8CF006 pec: miic8cf006@pec.istruzione.it ; peo: www.icscantu.edu.it
Scuola dell'Infanzia	Via Dora Baltea 24 tel 0288446937
Scuole Primarie	Cesare Cantù – via Dei Braschi 12 tel 02 8844 8318 Anna Frank – via Dora Baltea, 16 tel 02 8844 8371
Scuola Secondaria I grado	Umberto Saba – via Del Volga 3 tel 02 8844 7211 fax 02 6620 4676

di primo grado, in ottemperanza all'art. 19bis del D.L. 148/2017, convertito con modificazioni dalla L. 172/2017 recante *“Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici”*. In tal caso per consentire l'uscita degli alunni dalla scuola i **docenti della scuola secondaria di primo grado dell'ultima ora delle lezioni dovranno verificare la presenza del modulo compilato da parte dei genitori**, che ha **cadenza annuale**. Nel caso in cui non sia stato consegnato dalle famiglie l'apposito modulo gli alunni/e dovranno essere consegnati solo ai genitori o a un maggiorenne **preventivamente delegato** a ciò tramite apposita modulistica. Nel caso non ci siano persone individuate per la consegna del minore lo tratteranno a scuola. Il fiduciario di plesso (o un docente) provvederà a rintracciare i genitori invitandoli a ritirare il figlio/a. Se il genitore non è reperibile, il fiduciario di plesso (o un docente) avviserà le forze dell'ordine (es. i Carabinieri) per rintracciare i genitori. Nel caso sia impossibile contattare i genitori, l'alunno/a sarà consegnato alle forze dell'ordine perché venga trasportato presso la casa genitoriale o presso i parenti delegati dai genitori.

VIGILANZA IN CLASSE E NEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI DI PERTINENZA DELLA SCUOLA

La vigilanza in classe (o negli altri spazi: laboratori, palestre, etc.) è esclusivo compito dell'insegnante/i. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.

I docenti sono inoltre tenuti a:

- a far rispettare l'orario di ingresso agli alunni, annotando sul registro gli eventuali ritardatari;
- a effettuare con celerità i cambi di classe al termine dell'ora di lezione;
- a evitare colloqui con i genitori durante le lezioni, concordando per casi particolarmente urgenti altre soluzioni. **Non è consentito l'accesso e soprattutto la sosta dei genitori e accompagnatori nelle aule durante l'attività didattica**, a esclusione dei genitori delle classi prime nella prima settimana di lezione.

Nei casi in cui **un docente debba assentarsi**, anche per brevi periodi, **dalla classe** in cui presta servizio, **deve incaricare un collaboratore scolastico della vigilanza**.

I docenti sono invitati a non portare gli alunni fuori delle pertinenze dell'edificio scolastico, se non per attività programmate per le quali si è in possesso di autorizzazione scritta del genitore.

Tutti i momenti della giornata scolastica devono essere caratterizzati dallo svolgimento di attività che, ivi comprese quelle ludiche, motorie e ricreative, devono svolgersi sotto la guida e l'attenzione costante del docente cui è affidato il gruppo classe o il raggruppamento di alunni (attività alternativa, attività svolta nei giardini di pertinenza della scuola, mensa, etc).

	ISTITUTO COMPRENSIVO CESARE CANTÙ Via Dei Braschi 12 Milano 02 8844 8318 - 02 6468 664 CF 80124430150 – Codice mecc. MIIC8CF006 pec: miic8cf006@pec.istruzione.it ; peo: www.icscantu.edu.it
Scuola dell'Infanzia	Via Dora Baltea 24 tel 0288446937
Scuole Primarie	Cesare Cantù – via Dei Braschi 12 tel 02 8844 8318 Anna Frank – via Dora Baltea, 16 tel 02 8844 8371
Scuola Secondaria I grado	Umberto Saba – via Del Volga 3 tel 02 8844 7211 fax 02 6620 4676

I docenti avranno cura di non consentire, favorire o promuovere l'allontanamento degli alunni dal luogo delle attività. Qualora l'allontanamento dovesse rendersi necessario, gli alunni dovranno essere adeguatamente vigilati dai collaboratori scolastici o da altro docente se presente. **È espressamente vietato l'allontanamento di alunni dall'aula per motivi di natura disciplinare**, senza una loro adeguata vigilanza.

Si ricorda che anche durante lo svolgimento di attività a cura di esperti esterni, i docenti titolari sono responsabili degli alunni.

Analoga attenzione va posta nel corso degli spostamenti delle classi che devono avvenire con calma, sotto la guida del docente, senza schiamazzi che disturbino le attività della comunità scolastica.

Nel caso in cui il docente, che svolge attività nelle aule, palestre, nei laboratori o negli spazi esterni di pertinenza della scuola verifichi situazioni di pericolo o inadeguatezza delle strutture e delle attrezzature in esse contenute, deve darne tempestiva segnalazione alla Dirigente Scolastica. Nei casi più evidenti di non rispondenza della struttura alla D. Lgs. 81/08 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) l'insegnante deve valutare l'opportunità di svolgere tale attività didattica.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

Si ricorda che l'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza, pertanto tutti i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee a evitare pericoli. La **vigilanza degli alunni durante gli intervalli spetta a tutti i docenti in servizio**, i quali assicureranno la loro presenza nei corridoi adiacenti alla loro classe, nelle aule e nelle altre pertinenze dell'edificio su tutti gli allievi presenti, segnalando tempestivamente alla scrivente eventuali criticità riscontrate.

Particolare attenzione deve essere posta al **rispetto del divieto di fumo in tutti i locali interni ed esterni della scuola** e del divieto di uscita dal perimetro dell'edificio.

VIGILANZA IN CASO DI ASSENZA DI UN DOCENTE

I docenti sono tenuti a offrire ai collaboratori della dirigente scolastica e ai referenti di plesso la **massima collaborazione** per la vigilanza di classi momentaneamente prive di docente. Nel caso in cui un docente dovesse eccezionalmente e occasionalmente allontanarsi dall'aula o dal luogo di attività deve provvedere ad assegnare la temporanea vigilanza degli alunni al personale collaboratore scolastico o ad altro insegnante disponibile. Qualora una classe o una sezione rimanga senza la necessaria sorveglianza per improvviso allontanamento dell'insegnante, per ritardo dello stesso o per qualsiasi altro motivo, **gli insegnanti delle classi viciniori devono**

	ISTITUTO COMPRENSIVO CESARE CANTÙ Via Dei Braschi 12 Milano 02 8844 8318 - 02 6468 664 CF 80124430150 – Codice mecc. MIIC8CF006 pec: miic8cf006@pec.istruzione.it ; peo: www.icscantu.edu.it
Scuola dell'Infanzia	Via Dora Baltea 24 tel 0288446937
Scuole Primarie	Cesare Cantù – via Dei Braschi 12 tel 02 8844 8318 Anna Frank – via Dora Baltea, 16 tel 02 8844 8371
Scuola Secondaria I grado	Umberto Saba – via Del Volga 3 tel 02 8844 7211 fax 02 6620 4676

tempestivamente accogliere parte degli alunni in questione e provvedere alla loro vigilanza sino alla normalizzazione della situazione, informandone la segreteria.

Ogni **docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni**, anche di quelli non propri, in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.

Nella scuola intesa come Comunità Educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'Istituzione Scolastica.

VIGILANZA DURANTE LA MENSA

Durante la refezione scolastica è vietato consumare cibi e bevande diversi da quelli forniti dalla società che cura il servizio mensa. Eventuali problemi relativi alle pietanze, al personale e al servizio mensa dovranno essere segnalati alla dirigente scolastica (o ai referenti di plesso) e, se presenti, all'insegnante o al genitore facente parte della commissione mensa, al fine di verificare la qualità del servizio e la ricorrenza di problemi.

In tema di responsabilità è opportuno ricordare che gli alunni sono affidati ai docenti per tutto il tempo di permanenza a scuola. I docenti hanno quindi la potestà e la responsabilità di mettere in atto tutto ciò che possa ragionevolmente prevenire il verificarsi di un danno.

Nel caso della mensa, pur non essendo di competenza un controllo di merito sulla qualità del cibo e una responsabilità specifica in caso di danni alla salute causati da cibo avariato, qualora un docente ritenga che vi siano problemi tali da sconsigliare la somministrazione di un cibo agli alunni, egli può autonomamente decidere in tal senso. In caso di adozione di tale provvedimento, l'insegnante è tenuto a documentare e motivare per iscritto il fatto alla dirigente scolastica. È comunque necessaria la segnalazione del problema al personale della mensa ed è opportuna una consultazione preventiva con i colleghi e la commissione mensa. **Particolare attenzione deve essere posta nei confronti degli alunni che presentano forme di allergia ai cibi**, verificando che venga loro fornito il cibo previsto e che non accettino cibo da parte degli altri alunni, in tal caso bisogna fare riferimento alle specifiche indicazioni fornite.

L'assistenza e l'aiuto ai bambini durante i pasti è di competenza delle insegnanti.

VIGILANZA DA PARTE DEL PERSONALE ATA

I collaboratori scolastici in servizio sono tenuti a svolgere i seguenti compiti:

- **Vigilare costantemente gli ingressi** e a **non consentire l'ingresso** nei diversi plessi a persone non autorizzate.
- **Controllare** periodicamente la praticabilità ed efficienza delle **vie di esodo** e che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza.
- Accertarsi all'inizio dell'attività che in **tutte le classi sia in servizio un docente**.

	<p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRENSIVO CESARE CANTÙ Via Dei Braschi 12 Milano 02 8844 8318 - 02 6468 664 CF 80124430150 – Codice mecc. MIIC8CF006 pec: miic8cf006@pec.istruzione.it; peo: www.icscantu.edu.it</p>
<p style="text-align: center;">Scuola dell'Infanzia</p>	<p style="text-align: center;">Via Dora Baltea 24 tel 0288446937</p>
<p style="text-align: center;">Scuole Primarie</p>	<p style="text-align: center;">Cesare Cantù – via Dei Braschi 12 tel 02 8844 8318 Anna Frank – via Dora Baltea, 16 tel 02 8844 8371</p>
<p style="text-align: center;">Scuola Secondaria I grado</p>	<p style="text-align: center;">Umberto Saba – via Del Volga 3 tel 02 8844 7211 fax 02 6620 4676</p>

- **Essere presenti presso i servizi igienici** durante la ricreazione e all'occorrenza e a controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario.
- All'assistenza e vigilanza durante i cambi d'ora, vigilando sulle classi fino all'arrivo del docente, per il breve tempo necessario allo spostamento degli insegnanti.
- Rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli alunni.
- Segnalare immediatamente, nell'ordine, al coordinatore di classe, ai collaboratori della dirigente, e successivamente alla dirigente scolastica, o a una delle sue collaboratrici, qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione.

DISPOSIZIONI FINALI

Si ricorda infine **a tutto il personale che non è consentito allontanarsi dal proprio posto di lavoro.** In caso si renda necessario allontanarsi per gravi e comprovati motivi, occorre darne comunicazione nel caso di personale ATA al DSGA e nel caso di personale docente al Dirigente Scolastico, o ai suoi collaboratori, o al referente di plesso e, in caso di loro assenza, ad altro docente della scuola.

La dirigente scolastica
Elvira Ferrandino¹

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa